



## **COMMISSIONE STUDIO FISCO E CONTENZIOSO**

### **COMMISSIONE STUDIO FISCO E CONTENZIOSO**

#### **MASSIMA**

#### **Nulla l'accertamento che si fonda esclusivamente sull'omessa dichiarazione del fornitore**

Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sez. XVII sentenza n. 3799 del 23 novembre 2015  
Presidente: Durante, Relatore: Marchitelli.

**Accertamento – Redditi diversi - Plusvalenza immobiliare - Spese di ristrutturazione non dichiarate dal fornitore - Deducibilità quale onere accessorio – Sussiste**

In tema di plusvalenza immobiliare, l'Amministrazione finanziaria, laddove ritenga non veritiere le operazioni poste in essere come onere accessorio, ha il dovere di fornire la prova del suo assunto, né può essere considerata prova il quadro VE della dichiarazione IVA della ditta fornitrice attestante un valore imponibile del volume d'affari inferiore al totale imponibile delle fatture emesse e rilasciate al ricorrente. Il comportamento irregolare è ascrivibile a un soggetto terzo di cui il ricorrente non può avere contezza e, pertanto, non può avere conseguenze negative sulla posizione fiscale del ricorrente posto che l'Amministrazione finanziaria non offre altre prove atte a suffragare l'inesistenza delle operazioni non riconosciute.